

Auto Basic - Monopattini Elettrici

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:



Ø **SET INFORMATIVO** comprensivo di:

- DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
- DIP aggiuntivo R.C. Auto
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Ø **MODULO DI DENUNCIA SINISTRO**

Ø **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Auto Basic - Monopattini Elettrici

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Monopattini Elettrici per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale"). Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Garanzia Opzionali: non previste



Che cosa NON è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- X il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- X il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- X il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- X i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- X se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Non sono inoltre assicurate le seguenti tipologie di rischio:

- X dolo del conducente, del proprietario o del contraente;
- X partecipazione a gare e competizioni sportive;
- X per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa, e, più in generale per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- X per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa.



Ci sono limiti di copertura?

Arca, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! se il conducente non può condurre il veicolo secondo le disposizioni di legge in vigore;
- ! se non sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dal Decreto 6 marzo 2026 ai fini dell'alimentazione del RNM;
- ! se i requisiti e le caratteristiche tecnico costruttive del veicolo non sono conformi alle disposizioni in vigore;
- ! se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo ai sensi della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con riferimento al comma, 75-decies (trasporto di oggetti e/o animali, traino di veicoli, traino da veicoli, conduzione animali), 75-undecies (circolazione su marciapiedi o contromano), 75-terdecies (circolazione su strade

diverse da quelle urbane con limite di velocità fino a 50 km/h), 75-quinquiesdecies (sosta su marciapiedi, per quei casi dove non è consentita);

- ! se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! nel caso di noleggio, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza;
- ! nel caso di mancata restituzione della ex Carta Verde ad Arca quando la polizza ad essa collegata non è operante;
- ! nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente;
- ! per i danni causati durante la ricarica del veicolo con dispositivi diversi da quelli originali in dotazione forniti dal costruttore;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati;
- ! per i danni causati dalla circolazione in violazione degli obblighi previsti dalla predetta Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con riferimento al comma 75-sexies (dispositivi di illuminazione non accesi e/o mal funzionanti nei casi prescritti), 75-septies (assenza del giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando obbligatori), 75-duodecies (utilizzo di braccia e mani in modo non conforme alle prescrizioni normative), 75-quaterdecies (velocità superiore a 6 km/h in aree pedonali, superiore a 20 km/h in tutti gli altri casi);
- ! qualora la Polizza, per cui sono stati rilasciati il certificato di Assicurazione e la Carta Verde, cessi di avere validità (per esempio nel caso di conto vendita) o venga sospesa nel corso del periodo di Assicurazione, il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di distruggere sia il certificato che la relativa Carta Verde. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa, nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto liquidare ai Terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicate rivalse che vengono indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione R.C. Auto, ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Svizzera e Liechtenstein. L'Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto hai il dovere di comunicare immediatamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia ad Arca entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Arca, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in unica soluzione ed è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il pagamento del premio può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.

In caso di pagamento tramite addebito in c/c e fatta salva la disponibilità di adeguata provvista, il Contraente autorizza la banca ad addebitare sul conto corrente indicato in polizza il premio alla firma, nonché ogni rapporto economico, tanto in addebito quanto in accredito, derivante dal presente contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza o nella quietanza quale data di decorrenza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, se non si sono verificati SINISTRI, il CONTRAENTE può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi al pagamento del premio tramite comunicazione esplicita alla

SOCIETÀ puoi esercitare il diritto di recesso per ripensamento entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto tramite apposita comunicazione all'intermediario o alla SOCIETÀ. Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma.

In tutti questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però non comprende le quote di imposte e il contributo S.S.N.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli

Monopattini Elettrici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Auto Basic - Monopattini Elettrici

16/07/2026 - ultimo documento disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Sono sempre esclusi i danni verificatisi nel periodo di non operatività della copertura per mancato o ritardato pagamento del premio o per interruzione della garanzia in seguito alla sospensione del contratto.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge ai proprietari (persone fisiche o giuridiche) e agli utilizzatori di monopattini elettrici che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi – riconducibili alla propria responsabilità civile – connessi alla circolazione del veicolo, attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza "singola".



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la provvigione dell'intermediario ammonta mediamente al 12% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
----------------------------------	---

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
-----------------------------	--

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
-------------------	--

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da circolazione non eccedenti € 50.000,00.
-------------------------------	---

Altri sistemi alternativi di	Procedura di conciliazione paritetica: per sinistri R.C.N. con richiesta di risarcimento fino a € 15.000 rivolgendosi
-------------------------------------	--

risoluzione delle controversie	ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (modalità indicate sul sito internet www.arcassicura.it . Liti transfrontaliere: per la risoluzione della lite è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
---------------------------------------	--

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto è soggetto all'aliquota d'imposta del 12,5%. Detrazione fiscale: non prevista.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. LE ATTIVITÀ DISPONIBILI SONO: RICHIESTA DI SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, DENUNCIA SINISTRO, MODIFICA DEI DATI PERSONALI.

Auto Basic - Monopattini Elettrici

Monopattini Elettrici
Ed. 16/07/2026

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.

E per effettuare:



Il **rinnovo** della polizza auto.



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 09



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito
www.arcassicura.it



è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Indice

Glossario	4
A Norme che regolano il contratto in generale	7
B RCA	12
C Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	16
Principali norme di legge	19
Modalità di apertura sinistri	23
MODULO RICHIESTA DI RECESSO PER RIPENSAMENTO	24

Nel testo delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE si intende per:

AREA RISERVATA: area predisposta sul sito internet delle imprese di ASSICURAZIONE che consente di accedere alle informazioni relative alle coperture assicurative e/o di prendere visione dell'attestato di rischio. È possibile accedere a MyArca, l'AREA RISERVATA della SOCIETÀ, dal sito internet www.arcassicura.it.

ASSICURATO: per la RCA è il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: contratto di ASSICURAZIONE, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ (ATTESTATO DI RISCHIO): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che, in occasione di ogni scadenza annuale, ogni impresa di assicurazione rilascia per via telematica al CONTRAENTE e, se persona diversa, all'AVENTE DIRITTO.

AVENTE DIRITTO: persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'ATTESTATO DI RISCHIO (CONTRAENTE, ovvero, qualora diverso, il PROPRIETARIO del VEICOLO, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il LOCATARIO nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi. Le generalità di quest'ultimo devono essere state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO: banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

BANCA DATI: costituita presso il Centro Elaborazione Dati della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e fornite dalle imprese di assicurazione, e relative alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative RCA dei veicoli a motore.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: documento che attesta la presenza della copertura RCA obbligatoria. In seguito alla Circolare n. 300/A/5931/16/106/15, dell'1° settembre 2016 del Ministero dell'Interno conseguente al provvedimento IVASS n.41 del 22 dicembre 2015, in sede di controllo da parte degli organi di Polizia Stradale può essere esibito anche in forma digitale o come stampa non originale del formato digitale stesso.

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE): certificato che estende la copertura assicurativa RCA alla circolazione del VEICOLO negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale tra i Bureaux). Tale documento: • attesta l'esistenza di una valida ed efficace Assicurazione RCA nei Paesi di origine; • adegua automaticamente l'Assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati. La SOCIETÀ ha facoltà di non prestare la copertura assicurativa in alcuni paesi (in tal caso la casella con la sigla del paese risulterà barrata).

CLASSE CU (CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE): è la classe alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dall' IVASS secondo il disposto del Regolamento IVASS n. 58 del 10/02/2026 che ne disciplina i criteri di assegnazione, REGOLE EVOLUTIVE e continuità della storia assicurativa. Nell'ATTESTATO DI RISCHIO vengono riportate sia la CLASSE CU di provenienza che di assegnazione.

CLASSE INTERNA O "CLASSE ARCA" (CLASSE AZIENDALE): è la classe alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri definiti dalla SOCIETÀ nel rispetto delle indicazioni fornite da IVASS. Nell'ATTESTATO DI RISCHIO vengono riportate sia la CLASSE INTERNA di provenienza che di assegnazione solo se previste dalla formula tariffaria applicata al contratto.

CODICE (CAP): decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" (CAP).

CODICE DELLA STRADA: decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche.

CODICE IUR (IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO): codice riportato nell'ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ e determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica, anche diversa dall'ASSICURATO, che stipula il contratto di Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.

CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO (TARGA): contrassegno identificativo obbligatorio apposto sul monopattino in ottemperanza del Decreto dirigenziale MIT n. 210/2025.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa.

DENUNCIA: avviso dato dall'ASSICURATO alla SOCIETÀ nel caso in cui si verifichi un SINISTRO.

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE: documenti rilasciati dalla SOCIETÀ, in formato cartaceo o in altro formato, che attestano la copertura assicurativa (CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE e CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE/EX CARTA VERDE).

EBBREZZA ALCOLICA: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dal CODICE DELLA STRADA (Artt. 186 e 186 bis).

EFFETTO: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate con il contratto.

FORMA TARIFFARIA: condizione di POLIZZA che prevede il pagamento a tariffa fissa, la variazione in aumento od in diminuzione, ad ogni scadenza annuale, del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo in relazione al verificarsi o meno di sinistri penalizzanti nel corso di un certo periodo di tempo (bonus/malus), oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie di cui all'art. 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

FURTO: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del CODICE DELLA STRADA.

INCIDENTE (INCIDENTE STRADALE): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al VEICOLO assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'ASSICURATO o con il rischio di aggravamento del danno subito.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

LIQUIDAZIONE: procedura con la quale la SOCIETÀ determina l'importo da risarcire in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO: utilizzatore di un VEICOLO affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MALUS: peggioramento della CLASSE DI MERITO a seguito del verificarsi di un SINISTRO PENALIZZANTE.

MASSIMALE: limite massimo di esposizione dell'ASSICURAZIONE riportato in POLIZZA. Il MASSIMALE è bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose) ed è determinato ai sensi dell'art. 128 del CODICE.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: durata della POLIZZA assicurativa per la quale è stato pagato il PREMIO.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo rilevante ai fini della annotazione nell'ATTESTATO DI RISCHIO dei SINISTRI OSSERVATI dalla SOCIETÀ. In caso di VEICOLO assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Per le annualità successive, il PERIODO DI OSSERVAZIONE inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

POLIZZA: documento che prova il contratto di ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile e regola i rapporti tra la SOCIETÀ, l'ASSICURATO e il CONTRAENTE.

PREMIO: importo che il CONTRAENTE paga alla SOCIETÀ alle scadenze previste per rendere efficace la copertura assicurativa. Per PREMIO netto o imponibile, si intende l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia RCA, anche del contributo al SSN.

PROPRIETARIO (RICHIEDENTE/UTENTE RICHIEDENTE): soggetto (persona fisica o giuridica) che ha presentato istanza di rilascio del CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO. Può anche essere minorenni (UTENTE RICHIEDENTE) quando l'istanza di rilascio è presentata, in suo nome e per conto dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale (RICHIEDENTE) ai sensi di legge.

RCA (Responsabilità Civile Auto): copertura assicurativa obbligatoria per i VEICOLI a motore che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

REGISTRO NAZIONALE MONOPATTINI (RNM): piattaforma digitale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), istituita dal Decreto 6 marzo 2026, per la richiesta, il rilascio e la gestione dei CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI obbligatori (targhe) per i monopattini elettrici.

REGOLAMENTI: complesso delle norme attuative di legge.

REGOLE EVOLUTIVE: regole di evoluzione delle classi di merito definite da IVASS per le CLASSI CU e dalla SOCIETÀ per le cosiddette CLASSI INTERNE o classi aziendali.

RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA: si ottiene cumulando più SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA del conducente del VEICOLO assicurato che risultano dal quinquennio di osservazione della sinistrosità dell'ATTESTATO DI RISCHIO.

RESPONSABILITÀ PARITARIA: è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel SINISTRO oppure è attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La percentuale di RESPONSABILITÀ PARITARIA viene annotata nell'ATTESTATO DI RISCHIO.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE: è attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il SINISTRO coinvolga due veicoli. Per i SINISTRI con più di due veicoli coinvolti, la RESPONSABILITÀ PRINCIPALE ricade sul conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.

RISARCIMENTO: somma dovuta dalla SOCIETÀ in caso di SINISTRO al netto di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI, se pattuiti.

RIVALSA: possibilità da parte della SOCIETÀ di richiedere all'ASSICURATO o al CONTRAENTE la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SINISTRI OSSERVATI: sinistri annotati nell'ATTESTATO DI RISCHIO. Si tratta di tutti SINISTRI PENALIZZANTI pagati dalla SOCIETÀ nel PERIODO DI OSSERVAZIONE.

SINISTRI TARDIVI: SINISTRI non ancora indicati nell'ATTESTATO DI RISCHIO in quanto pagati dopo la scadenza del PERIODO DI OSSERVAZIONE, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i SINISTRI relativi a POLIZZE TEMPORANEE, laddove l'ASSICURATO abbia cambiato compagnia. Il termine per l'iscrizione del SINISTRO TARDIVO nell'ATTESTATO DI RISCHIO è pari a 5 anni dal ricevimento della denuncia del SINISTRO o dalla richiesta di RISARCIMENTO DANNI.

SINISTRO PENALIZZANTE: SINISTRO pagato che prevede una RESPONSABILITÀ PRINCIPALE o che determina una RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA pari o superiore al 51%.

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE.

SOCIETÀ: Arca Assicurazioni S.p.A. che è la Compagnia di Assicurazione che presta le garanzie stabilite nel contratto

SSN: Servizio Sanitario Nazionale.

TARIFFA FISSA RCA: FORMA TARIFFARIA che non prevede variazioni di PREMIO in funzione del verificarsi o meno di SINISTRI.

VEICOLO: monopattino elettrico privo di sedile sul quale è applicato il CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO i cui estremi sono riportati in POLIZZA, dotato di manubrio, motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, di regolatori di velocità configurabili a 6 km/h e 20 km/h, di impianti frenanti su entrambe le ruote, di dispositivi di illuminazione anteriore e posteriore, catadiottri rossi posteriori e gialli laterali, indicatori luminosi di svolta e marcatura CE.

Con il presente contratto la SOCIETÀ eroga le prestazioni previste dalla garanzia RCA.

Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di Conflitti di Interesse di cui all'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del CODICE.

I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing (Art. 55 commi 1 e 2, Reg. IVASS n. 40/2018).

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 1 – Durata del contratto e condizioni applicate

Salvo che sia diversamente convenuto, l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il PREMIO o la rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha EFFETTO dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento è andato a buon fine. Il CONTRATTO non prevede il tacito rinnovo e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza che il CONTRAENTE sia tenuto a dare comunicazione di disdetta. La SOCIETÀ manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in POLIZZA fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il CONTRAENTE stipuli una nuova POLIZZA per assicurare il VEICOLO, tale proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova POLIZZA. Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di Assicurazione in vigore al momento dell'EFFETTO della POLIZZA.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 2 – Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto ha durata annuale e si perfeziona con il pagamento del PREMIO che deve essere effettuato in un'unica soluzione. Il PREMIO è determinato in base ai dati riportati sulla POLIZZA con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal CONTRAENTE, al VEICOLO ed al suo utilizzo, al PROPRIETARIO dello stesso (LOCATARIO in caso di contratti di LEASING ed agli altri soggetti indicati sulla polizza stessa e sulla base delle informazioni relative ALL'ATTESTATO DI RISCHIO scaricato dalla BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO.

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamento messi a disposizione dall'intermediario di riferimento. In caso di pagamento tramite addebito in c/c e fatta salva la disponibilità di adeguata provvista, il CONTRAENTE autorizza la banca ad addebitare sul conto corrente indicato in polizza il premio alla firma, nonché ogni rapporto economico, tanto in addebito quanto in accredito, derivante dal presente contratto. A pagamento avvenuto la Società metterà a disposizione i documenti di circolazione nei termini di legge sia nell'Area Riservata "MyARCA" (sul sito www.arcassicura.it) che presso l'intermediario. Il pagamento del PREMIO con modalità diverse viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine dello stesso. Qualora il pagamento non vada a buon fine si applicherà il disposto dell'Art. 1901 del Codice Civile con periodo di mora a 15 giorni previsti dalla legge.

Il CONTRAENTE autorizza inoltre la SOCIETÀ:

- a. ad accreditare/addebitare sul conto corrente anche le eventuali variazioni di PREMIO derivanti da variazioni contrattuali e/o di riclassificazione del contratto operate d'ufficio dalla SOCIETÀ. Quest'ultima consiste nella rettifica della classe di merito o di altri dati di POLIZZA, nel caso in cui il CONTRAENTE non abbia fornito la documentazione prevista o la SOCIETÀ rilevi delle incongruenze tra tali dati e la documentazione fornita;
- b. ad addebitare eventuali oneri di qualsiasi natura derivanti dal contratto previsti dalla garanzia RCA e relativi alle RIVALSE maturate e/o alle FRANCHIGIE prevista dalla POLIZZA;
- c. ad accreditare sul conto corrente indicato nel contratto gli importi derivanti dalla liquidazione dei SINISTRI in base alle garanzie previste dal contratto.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 3 – Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio

Per la stipula del contratto il CONTRAENTE è tenuto a produrre la documentazione necessaria ad attestare la sua situazione assicurativa. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti da parte del CONTRAENTE al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il CONTRAENTE è inoltre tenuto a comunicare immediatamente alla SOCIETÀ ogni variazione di dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate dal CONTRAENTE che determinano un aggravamento di rischio troverà applicazione l'art. 1898 del Codice Civile. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancata comunicazione alla SOCIETÀ di eventuali aggravamenti di rischio intervenuti in corso d'anno (art. 1898 del Codice Civile).

In presenza di dichiarazioni inesatte e reticenti e nel caso in cui la SOCIETÀ sia comunque tenuta a pagare un risarcimento a terzi danneggiati, la SOCIETÀ avrà diritto di agire in rivalsa nei confronti del CONTRAENTE e dell'ASSICURATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 del CAP.

Art. 4 – Scadenza del contratto

La SOCIETÀ trasmette al CONTRAENTE, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza annuale della POLIZZA, un avviso di scadenza ai sensi dell'art. 170-bis del CAP.

Art. 5 – Modifiche al contratto per variazione del rischio e/o delle garanzie prestate

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una variazione del rischio assicurato, devono essere comunicate immediatamente alla SOCIETÀ, anche per il tramite dell'intermediario o del Servizio Clienti ArcalInLinea, e danno luogo, ferma restando la scadenza annuale, ad una sostituzione di POLIZZA e all'eventuale conguaglio rispetto al PREMIO pagato e non goduto della POLIZZA che viene sostituita. La SOCIETÀ procede inoltre all'aggiornamento del contratto anche in caso di variazione dei dati anagrafici del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO comunicate dall'intermediario.

Art. 6 – Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato

Il CONTRAENTE può chiedere che il contratto sia reso valido sul VEICOLO di un altro PROPRIETARIO purché si tratti di persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto o, in caso di società di persone, del trasferimento della PROPRIETÀ del VEICOLO dal socio con responsabilità illimitata alla società o viceversa. A fronte di esibizione di idonea documentazione da parte del CONTRAENTE che attesti che il PROPRIETARIO uscente e il PROPRIETARIO subentrante hanno regolarmente effettuato i necessari adempimenti previsti in caso di cessione del VEICOLO, la SOCIETÀ procede alla sostituzione del contratto apportando le variazioni richieste dal CONTRAENTE e determinando l'eventuale conguaglio di PREMIO.

Art. 7 – Trasferimento della proprietà del veicolo con sostituzione del contratto

In caso di alienazione, FURTO o cessione in conto vendita del VEICOLO in corso di contratto, il CONTRAENTE può chiedere di sostituire il contratto per trasferirlo su un altro VEICOLO purché appartenente allo stesso PROPRIETARIO (o LOCATARIO nel caso di contratto di LEASING) o ad altro PROPRIETARIO nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 - Modifiche al contratto con variazione del PROPRIETARIO del VEICOLO assicurato - oppure di cedere il contratto all'acquirente.

In alternativa può chiedere la Risoluzione del contratto per cessazione del rischio (art. 8) o la Sospensione del contratto (art. 9).

Sostituzione del contratto: per altro VEICOLO che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del CDS, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso PROPRIETARIO, con eventuale conguaglio del premio sulla base della TARIFFA applicata al contratto sostituito

Cessione del contratto: l'alienante può chiedere che il contratto in vigore sul VEICOLO alienato venga ceduto all'acquirente. In tal caso il CONTRAENTE è tenuto a darne immediata comunicazione alla SOCIETÀ fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'appendice di cessione del contratto che viene intestato al soggetto subentrante. Il CONTRAENTE è tenuto al pagamento del premio fino a che non ne abbia dato comunicazione alla SOCIETÀ. Sul contratto ceduto non sono ammesse variazioni di rischio e lo stesso si

estingue senza interruzioni alla sua naturale scadenza. Il contratto ceduto non prevede il rilascio dell'ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO. Pertanto, nel caso in cui il subentrante desideri riassicurare il VEICOLO, dovrà stipulare un nuovo contratto. Se la cessione del contratto avviene a PERIODO di OSSERVAZIONE concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO del contratto ceduto.

In tutti i casi il CONTRAENTE è tenuto a:

1. fornire idonea documentazione alla SOCIETÀ che attesti che il CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO sia stato rimosso dal monopattino (fatti salvi i casi di FURTO e smarrimento) e sia stato cancellato dal RNM;
2. comunicare immediatamente alla SOCIETÀ il trasferimento della PROPRIETÀ, il FURTO o la consegna in conto vendita del VEICOLO fornendo idonea documentazione;
3. distruggere i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE rilasciando, contestualmente alla comunicazione di trasferimento di PROPRIETÀ, denuncia di FURTO o consegna in conto vendita, una dichiarazione di avvenuta distruzione. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8 – Risoluzione del contratto per cessazione del rischio

Si ha cessazione del rischio quando il VEICOLO viene venduto o ceduto in conto vendita, quando viene formalmente ritirato dalla circolazione ai sensi del CDS (es. cancellazione del CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO ai sensi dell'art. 9 del Decreto MIT del 6 marzo 2026), quando ne viene vietato l'uso in via permanente in forza di misure adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, quando non risulta più idoneo all'uso come mezzo di trasporto e in caso di FURTO.

In caso di cessazione di rischio il CONTRANTE deve darne immediata comunicazione alla SOCIETÀ e, se non ha optato per il trasferimento del contratto su altro VEICOLO (art. 7) o per la sua sospensione (art. 9), può richiedere alla SOCIETÀ la risoluzione del contratto fornendo, a seconda del caso, idonea documentazione che attesti che il CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO sia stato rimosso dal monopattino (fatti salvi i casi di FURTO e smarrimento) e sia stato cancellato dal RNM.

Una volta ricevuta la richiesta di risoluzione del contratto corredata da idonea documentazione, la SOCIETÀ risolve il contratto dalla data di cessazione del rischio riportata sui documenti ad eccezione del caso di FURTO dove il contratto si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità o dalla data di cessione in conto vendita, previa esibizione della documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore quando la vendita si è perfezionata in data successiva.

La SOCIETÀ rimborsa al CONTRAENTE la quota di PREMIO netto pagato e non goduto a decorre dalla data di risoluzione del contratto.

Se la cessazione del rischio si verifica durante il periodo di sospensione del contratto, il CONTRAENTE può richiedere la risoluzione del contratto dalla data di sospensione. Il CONTRAENTE ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.

Se la risoluzione del contratto avviene a PERIODO di OSSERVAZIONE concluso la SOCIETÀ rilascia telematicamente l'ATTESTATO DI RISCHIO all'AVENTE DIRITTO.

Con la risoluzione del contratto il CONTRAENTE è tenuto a distruggere i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE relativi al contratto cessato e a rilasciare alla SOCIETÀ una dichiarazione con la quale ne attesta l'avvenuta distruzione. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla SOCIETÀ a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Gli eventuali DANNI relativi alla Garanzia RCA successivi alla risoluzione del contratto sono risarcibili dal Fondo Garanzie Vittime della Strada.

Art. 9 – Sospensione del contratto

L'AVENTE DIRITTO può chiedere alla SOCIETÀ, anche tramite il CONTRAENTE, la sospensione del

contratto annuale in corso di validità purché il periodo di assicurazione in corso con PREMIO pagato abbia una durata residua non inferiore a 30 giorni.

La sospensione ha effetto su tutte le garanzie previste dal contratto che rimangono non operanti per tutta la durata della sospensione.

La sospensione, e le eventuali proroghe del periodo di sospensione, devono essere richiesta alla SOCIETÀ con una comunicazione formale ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445.

La sospensione è ammessa per un periodo massimo di 10 mesi per annualità assicurativa. Il termine di sospensione inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, se di durata inferiore al termine massimo consentito, può essere prorogato più volte fino al raggiungimento dei 10 mesi per annualità assicurativa. La richiesta di proroga deve essere effettuata tramite formale comunicazione da inviare alla SOCIETÀ almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione è attivata dal momento di registrazione nella BANCA DATI e la SOCIETÀ ne dà tempestiva comunicazione all'ASSICURATO.

Una volta che il contratto è sospeso i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE rilasciati dalla SOCIETÀ devono essere distrutti. Nel caso in cui si riscontri un utilizzo improprio di tale documentazione, la SOCIETÀ agirà contro il responsabile che sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi.

Nel periodo di sospensione eventuali DANNI relativi alla Garanzia RCA saranno risarcibili dal Fondo Garanzie Vittime della Strada.

Se durante il periodo di sospensione il contratto si risolve, ai sensi dell'art. 8 – Risoluzione del contratto per cessazione del rischio, la SOCIETÀ rimborsa il premio pagato e non goduto dalla data della sospensione.

Decorso il termine massimo di sospensione previsto per l'annualità, senza che il CONTRAENTE abbia richiesto la riattivazione, il contratto si risolve e la Società provvede alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi. La sospensione del contratto non è ammessa nei seguenti casi:

- contratti ceduti;
- contratti che coprono veicoli circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

Art. 10 – Riattivazione

È possibile riattivare il contratto sospeso sullo stesso VEICOLO o su un altro VEICOLO, purché sprovvisto di copertura assicurativa, dello stesso PROPRIETARIO o di altro PROPRIETARIO secondo quanto previsto all'art. 6 – Modifiche al contratto con variazione del proprietario del veicolo assicurato, della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione.

La riattivazione comporta l'emissione di una POLIZZA in sostituzione del contratto sospeso e se:

- la sospensione ha avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza annuale ed il PERIODO DI OSSERVAZIONE non subisce interruzioni;
- la sospensione ha avuto durata superiore a 3 mesi, si procede alla proroga della scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione ed il PERIODO DI OSSERVAZIONE rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. Al nuovo contratto viene applicata la tariffa in corso all'atto della riattivazione.

Art. 11 – Duplicato dei documenti di circolazione

La SOCIETÀ, su richiesta e a spese del CONTRAENTE, rilascia un duplicato cartaceo dei DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE nel caso in cui questi si siano deteriorati o siano stati sottratti, smarriti o distrutti. In caso di deterioramento, il CONTRAENTE restituisce alla SOCIETÀ i DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE deteriorati. In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il CONTRAENTE deve invece fornire alla SOCIETÀ una dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 12 – Imposte e tasse

Imposte, tasse e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente **secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**

Art. 13 – Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 14 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 15 – Vendita a distanza e diritto di recesso

L'intermediario ha facoltà di collocare questo prodotto mediante tecniche di comunicazione a distanza. L'adesione tramite la suddetta modalità potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, con particolare riferimento al Codice delle Assicurazioni Private, al Codice del Consumo e al Regolamento IVASS n. 40/2018 e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

In tal caso il CONTRAENTE, se non si sono verificati SINISTRI, può esercitare il diritto a recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione all'intermediario o alla SOCIETÀ utilizzando il modulo richiesta di recesso incluso nel Set Informativo.

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma.

Per completare la richiesta di recesso il CONTRAENTE dovrà restituire alla SOCIETÀ:

1. scheda di polizza in originale;
2. DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE in originale.

Alla ricezione della comunicazione di recesso, la SOCIETÀ provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N.

Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore COSA ASSICURA

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La SOCIETÀ garantisce, in conformità alle norme in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a TERZI dalla circolazione del VEICOLO identificato in POLIZZA, **entro i limiti dei MASSIMALI convenuti.**

COSA NON ASSICURA

Art. 2 – Rischi non assicurati

Non sono assicurati:

- i danni causati da dolo del legittimo CONDUCENTE, del PROPRIETARIO o del CONTRAENTE;
- la partecipazione del VEICOLO a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e, più in generale, tutti i danni derivanti dalla partecipazione a corse di velocità inclusi i rallies automobilistici;
- i DANNI verificatisi durante il periodo di non operatività della garanzia per mancato o ritardato pagamento del PREMIO o per interruzione della garanzia in seguito alla sospensione del contratto;
- i danni verificatisi durante il trasporto e derivanti da materiale atomico e/o radioattivo, da rifiuti e da residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa e, più in generale, per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- i DANNI verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa.

Soggetti esclusi dall'assicurazione:

Per legge non sono considerati TERZI e non sono coperti dall'assicurazione:

- a. il conducente del VEICOLO responsabile del SINISTRO;
e, limitatamente ai DANNI alle cose:
- b. il PROPRIETARIO del VEICOLO, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- c. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto b. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'ASSICURATO provvede abitualmente al loro mantenimento;
- d. se l'ASSICURATO è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto c).

Art. 3 – Diritto di rivalsa della Società

In tutti casi in cui sia applicabile l'art. 144 del CODICE, la SOCIETÀ eserciterà il diritto di RIVALSA per le somme che abbia dovuto pagare ai TERZI, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base al CODICE stesso.

Art. 4 – Esclusioni e Rivalse

In particolare la SOCIETÀ eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto liquidare a terzi in considerazione dell'inopponibilità di eccezioni agli stessi nei seguenti casi:

- a. se il CONDUCENTE non può condurre il VEICOLO secondo le disposizioni di legge in vigore;
- b. se non sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dal Decreto 6 marzo 2026 ai fini dell'alimentazione del RNM;
- c. se i requisiti e le caratteristiche tecnico costruttive del VEICOLO non sono conformi alle disposizioni in vigore;
- d. se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo ai sensi della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con riferimento al comma, 75-decies (trasporto di oggetti e/o animali, traino di veicoli, traino da veicoli, conduzione animali), 75-undecies (circolazione su marciapiedi o contromano), 75-terdecies (circolazione su strade diverse da quelle urbane con limite di velocità fino a 50 km/h), 75-quinquiesdecies (sosta su marciapiedi, per quei casi dove non è consentita);
- e. se il VEICOLO è guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del CSD (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti);
- f. nel caso di noleggio, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza;
- g. per mancata restituzione della ex CARTA VERDE alla SOCIETÀ quando la polizza ad essa collegata non è operante;
- h. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti del CONTRAENTE;
- i. per i danni causati durante la ricarica del VEICOLO con dispositivi diversi da quelli originali in dotazione forniti dal costruttore;
- j. per i danni subiti dai TERZI trasportati;
- k. per i danni causati dalla circolazione in violazione degli obblighi previsti dalla predetta Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con riferimento al comma 75-sexies (dispositivi di illuminazione non accesi e/o mal funzionanti nei casi prescritti), 75-septies (assenza del giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando obbligatori), 75-duodecies (utilizzo di braccia e mani in modo non conforme alle prescrizioni normative), 75-quaterdecies (velocità superiore a 6 km/h in aree pedonali, superiore a 20 km/h in tutti gli altri casi);
- l. qualora la POLIZZA, per cui sono stati rilasciati il CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE e la ex CARTA VERDE, cessi di avere validità (per esempio nel caso di conto vendita) o venga sospesa nel corso del periodo di Assicurazione, il CONTRAENTE e l'ASSICURATO hanno l'obbligo di distruggere sia il CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE che la relativa ex CARTA VERDE. La SOCIETÀ eserciterà il diritto di RIVALSA, nei confronti del CONTRAENTE e dell'ASSICURATO, per le somme che abbia dovuto liquidare ai Terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

La SOCIETÀ si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del CONTRAENTE e dell'ASSICURATO che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di SINISTRO ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 5 – Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Svizzera e Liechtenstein e in tutti gli stati indicati sul CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) e non barrati. La R.C. Auto opera, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza, secondo le condizioni ed entro il limite delle singole. Il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE) è valido per lo stesso periodo di ASSICURAZIONE per il quale sono stati pagati il PREMIO o la rata di PREMIO relativi alla POLIZZA alla quale esso è associato.

Qualora la POLIZZA cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di ASSICURAZIONE, e

comunque prima della scadenza indicata, il CONTRAENTE è obbligato a distruggere il CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE. La SOCIETÀ eserciterà il diritto di RIVALSA per le somme che abbia dovuto pagare a TERZI in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 6 – Attestazione di sinistralità pregressa

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni dell'art. 134 del CAP e dei REGOLAMENTI, la SOCIETÀ rilascia l'ATTESTAZIONE DI SINISTRALITÀ all'AVENTE DIRITTO, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto nell'AREA RISERVATA, consentendo altresì, su richiesta degli AVENTI DIRITTO, modalità di consegna aggiuntive secondo le modalità stabilite dal CAP e dai REGOLAMENTI.

Nei casi di:

- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per FURTO o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del VEICOLO (articolo 103 CDS);
- efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di PREMIO (art. 1901, comma 2, Codice Civile); l'impresa rilascia l'ATTESTAZIONE solo a condizione che sia concluso il PERIODO DI OSSERVAZIONE.

All'atto della stipulazione di altro contratto la SOCIETÀ acquisisce direttamente l'attestazione di SINISTRALITÀ relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO, di cui al comma 2 dell'art. 134 del CAP.

Art. 7 – Periodo di osservazione

Il PERIODO DI OSSERVAZIONE è determinato come segue:

- Primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- Periodi successivi: hanno una durata di 12 mesi a partire dalla scadenza del precedente PERIODO DI OSSERVAZIONE. La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso.

Art. 8 – Sinistri penalizzanti ai fini dell'applicazione delle regole evolutive

Ai fini dell'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE per l'attribuzione del MALUS si considerano

a. I SINISTRI OSSERVATI con:

- RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
- RESPONSABILITÀ PARITARIA con una percentuale di RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA pari ad almeno il 51%.

b. Per le annualità successive a quella della stipulazione della POLIZZA la SOCIETÀ considera inoltre:

- i SINISTRI TARDIVI
- i SINISTRI relativi a POLIZZE TEMPORANEE qualora successivamente alla polizza temporanea venga stipulata una polizza di durata annuale (o di anno più frazione).

I pagamenti di SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA non concorrono all'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE ma la percentuale di RESPONSABILITÀ viene annotata nell'ATTESTATO DI RISCHIO.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso SINISTRO, non determinano l'applicazione del MALUS. In mancanza di pagamento, anche parziale, di DANNI – anche in presenza di DENUNCIA DI SINISTRO o di richiesta di RISARCIMENTO - il contratto è considerato privo di SINISTRI.

Facoltà del CONTRAENTE di evitare applicazioni di MALUS rimborsando i SINISTRI liquidati

Il CONTRAENTE può evitare le penalizzazioni in MALUS derivanti dall'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o per alcuni, dei SINISTRI avvenuti nel

PERIODO DI OSSERVAZIONE. Tale facoltà riguarda solo i SINISTRI liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro 10 mesi dalla scadenza contrattuale rivolgendosi:

- a CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it) per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di RISARCIMENTO DIRETTO;
- alla SOCIETÀ per tutti gli altri sinistri da questa liquidati.

Art. 9 – Classe universale CU

La classe di merito CU – prevista per tutte le formule tariffarie – viene assegnata al momento della stipulazione della POLIZZA sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026.

Il Regolamento disciplina anche i criteri di attribuzione della classe CU per l'annualità successiva (REGOLE EVOLUTIVE), determinata sulla base della sinistralità pregressa registrata nel PERIODO DI OSSERVAZIONE (Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di CU).

Art. 10 – Formule Tariffarie

Al contratto si applica la formula TARIFFA FISSA.

C

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Arca Assicurazioni S.p.A. Servizio Sinistri Auto Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.81.92.397 pec: arcasinistri@pec.unipol.it dalle 8:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì	per telefono dall'Italia al numero verde gratuito  dall'estero: +39.045.8181941
--	--

Art. 1 – Denuncia di sinistro

In caso di SINISTRO, sia con torto che con ragione, il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono denunciare l'accaduto alla SOCIETÀ immediatamente o al massimo entro 3 giorni dall'evento (art. 1913 del Codice Civile e art. 143 del CODICE), con la descrizione dettagliata del SINISTRO indicando ogni elemento utile ad identificare la controparte, la dinamica e indicando e allegando eventuali dichiarazioni testimoniali corredate da una copia del documento di identità dei testimoni.

La DENUNCIA di SINISTRO deve essere comunicata con le seguenti modalità:

- telefonando tempestivamente al Servizio Sinistri della SOCIETÀ per dare l'avviso del SINISTRO;
- inviando al Servizio Sinistri della SOCIETÀ entro 3 giorni dalla data di accadimento del SINISTRO una DENUNCIA scritta a mezzo posta o a mezzo fax o pec arcasinistri@pec.unipol.it.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla DENUNCIA di SINISTRO può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'INDENNIZZO. Inoltre, se non vengono rispettati tempi e modalità per la DENUNCIA del SINISTRO, la SOCIETÀ potrebbe subire gravi pregiudizi economici o un aumento delle spese di gestione, per questo si riserva ogni azione per il RISARCIMENTO di DANNI eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta DENUNCIA, che potrà essere quindi oggetto di RIVALSA.

Art. 2 – Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di risarcimento per i danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) Sinistro rientrante nella procedura ordinaria**- per i danni alle cose**

In caso di SINISTRO che abbia causato danni alle cose l'Impresa assicuratrice del responsabile del SINISTRO dovrà formulare al danneggiato una congrua e motivata offerta o inviare una motivata negazione al RISARCIMENTO motivandolo entro i seguenti termini:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni;
- 30 giorni se il Modulo blu (CAI – constatazione amichevole di incidente) oppure CAI Digitale al link caidigitale.arcassicura.it è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal VEICOLO danneggiato.

- per i danni alla persona

In caso di SINISTRO che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa assicuratrice del responsabile del SINISTRO l'offerta di RISARCIMENTO dei danni entro 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti

necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal Modulo blu.

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a Prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

La SOCIETÀ provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

b) Incidente stradale con controparti estere

- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in Italia da VEICOLO immatricolato all'estero, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema CARTA VERDE da VEICOLO immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario") bisogna inviare apposita richiesta al Centro Informazione Italiano presso Consap scrivendo al seguente indirizzo: Consap S.p.A. - Via Yser, 14, 00187 Roma e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati. Nel sito internet www.consap.it è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo (mandatari per la gestione e la liquidazione dei sinistri r.c. Auto), consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario dell'impresa estera competente per la liquidazione dei SINISTRI in Italia.
- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema CARTA VERDE da VEICOLO non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il RISARCIMENTO del danno all'impresa di assicurazione del responsabile del SINISTRO ovvero, se il VEICOLO responsabile è immatricolato in uno Stato diverso da quello di accadimento, al Bureaux nazionale di quest'ultimo Stato. Gli indirizzi dei Bureaux nazionali di tutti gli Stati aderenti al Sistema CARTA VERDE sono presenti nel sito internet dell'U.C.I. (www.ucimi.it).

c) Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato

- Nel caso in cui il SINISTRO sia stato provocato da VEICOLO non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

d) Risarcimento del terzo trasportato

- Ai sensi dell'art. 141 del CODICE i danni subiti dal trasportato del VEICOLO assicurato, salva l'ipotesi di SINISTRO cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla SOCIETÀ con attivazione della procedura prevista dall'art. 148 del CODICE.

Art. 3 – Gestione delle vertenze

La SOCIETÀ assume a nome dell'ASSICURATO, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove

occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'ASSICURATO in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La SOCIETÀ non riconosce le spese sostenute dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

Principali norme di legge

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

[...]

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. [...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.
- 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
- 1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
- 1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Articolo 122-bis - Deroghe

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva

comunicazione all'assicurato.

4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).

5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.

2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati. Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio

[...]

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

[...]

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

[...]

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

[...]

Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

[...]

Articolo 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

[...]

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione

[...]

Articolo 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua

scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

- a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
- b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
- c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
- d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
- d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
- d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

[...]

CODICE DELLA STRADA

(Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992)

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

[...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

[...]

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

[...]

Modalità di apertura sinistri

SERVIZIO SINISTRI

In caso di SINISTRO potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto
dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito



dall'estero: **+39.045.8181941**

L'inoltro della denuncia del SINISTRO dovrà avvenire per iscritto con una delle seguenti modalità:

<i>Fax</i>	Servizio Sinistri Auto - 045.8192397
<i>Posta</i>	Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri Via del Fante, 21 - 37122 Verona
<i>PEC</i>	arcasinistri@pec.unipol.it

La denuncia di sinistro deve sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;
- numero del CONTRATTO;

e può essere formulata utilizzando il **"MODULO DI DENUNCIA SINISTRO"** che segue.

AVVERTENZA IMPORTANTE

In caso di sinistro RCA compilare sempre il modulo blu (CAI - constatazione amichevole di incidente) oppure accedendo alla CAI Digitale al link caidigitale.arcassicura.it, anche se la controparte non intende sottoscriverlo.

MODULO RICHIESTA DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

Il Sottoscritto..... contraente della polizza.....

che assicura il veicolo con targa/telaio.....

richiede

di esercitare il diritto di recesso per ripensamento ai sensi delle Condizioni di Assicurazione – art. 18 “Vendita a distanza e diritto di ripensamento” della Sezione A.

A tal riguardo allega alla presente i seguenti documenti in originale:

- Scheda di polizza
- Certificato di assicurazione
- Certificato Internazionale di Assicurazione

dichiara inoltre di non aver avuto nessun tipo di sinistro nel periodo di validità del presente contratto.

.....
Luogo e Data

.....
Firma del Contraente

Auto Basic - Monopattini Elettrici

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che riguardano Lei o altri aventi diritto.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarla ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che

La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.